

Messaggio 7417

Proposta di emendamento presentata dal Gruppo LaDestra – UDC/AreaLiberale

1. UTILI DI LIQUIDAZIONE (art. 37b LT)

Per sostenere chi per motivi d'età o di incapacità al lavoro liquida un'attività lucrativa indipendente si propone di riprendere fedelmente nella LT il testo della LIFD in materia di imposizione speciale degli utili di liquidazione. In particolare, per la parte eccedente il cosiddetto riscatto fittizio, l'attuale art. 37b LT prevede l'imponibilità ad aliquota piena, mentre la LIFD permette di assoggettare tale importo ad un'aliquota più favorevole.

Questa misura, oltre che rappresentare un'armonizzazione verticale, risulta d'attualità nell'odierno contesto di cessazione delle attività lucrative indipendenti (generazione dei *baby boomer* che giungono al pensionamento). Inoltre è una misura che favorirebbe in larga misura gli artigiani ed i piccoli imprenditori locali, radicati sul territorio.

Formalmente, i beneficiari di tale norma sono i contribuenti con un utile di liquidazione al di fuori del riscatto fittizio sotto 2-3 milioni di franchi, il che si applica nella maggior parte delle attività artigianali.

La proposta costituisce parte dell'iniziativa parlamentare elaborata IE 475 ed è stata tematizzata in Commissione tributaria nel quadro delle discussioni sul m7417. La Commissione tributaria si era addirittura detta favorevole ad un'inclusione di tale misura nel pacchetto di riforma cantonale fiscale e sociale, tanto che una bozza intermedia del rapporto la includeva. L'impatto finanziario è sostanzialmente nullo. Come riportato nel Rapporto al m7417, *dal profilo finanziario, si segnala che dal 2011 ad oggi le imposizioni separate degli utili di liquidazione sono state circa 200 e hanno generato in media un differenziale d'imposta, tra l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta, di circa 250'000 franchi all'anno.*

2. PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art. 37b

¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate **sono determinanti le aliquote dell'articolo 35 è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.**

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

